

STATUTO

**COOPERATIVA DI COMUNITA'
PETRA SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE - ETS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VENTOTENE LT VIA ROSE 11

Numero REA: LT - 302377

Codice fiscale: 03126310592

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-02-2021 - Statuto completo	2
--	---



MICHELE BARBARACI
N O T A I O

Allegato lettera "A" al n.599 di Raccolta

STATUTO SOCIALE
della
COOPERATIVA DI COMUNITA' PETRA
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - E T S

Titolo I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, in conformità al disposto degli artt. 2511 e segg. cod.civ. e nel rispetto dei dettami di cui alla Legge 8 novembre 1991, n.381, al D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo Settore), che ha attuato la delega per la riforma del terzo settore contenuta nella legge 6 giugno 2016, n.106, ed alla Legge Regionale 2 marzo 2020, n.1, recante le "Disposizioni in materia di cooperative di comunità", e successive modifiche ed integrazioni, con sede nel comune di **Ventotene (LT)** la Cooperativa sociale denominata:

COOPERATIVA DI COMUNITA' PETRA
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - E T S

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al **31 (trentuno) dicembre 2050 (due-milacinquanta)** e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti

Titolo II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa svolge, con gestioni separate, la propria attività caratteristica:

- ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, in modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni di cui alle norme di funzionamento della cooperativa relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale;

- ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività - in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari - delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa; ed avvalendosi ulteriormente di prestazioni lavorative sia di soci che di terzi.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.) e si propone di valorizzare le

competenze e le tradizioni culturali della popolazione residente nel Comune di Ventotene (LT), nonché le risorse del territorio del detto Comune, a mezzo perseguimento dello scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale e di migliorarne la qualità sociale ed economica della vita, attraverso lo sviluppo di attività economiche eco-sostenibili finalizzate alla produzione di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e monumentali ed alla creazione di offerta di lavoro.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto l'assunzione e l'esecuzione di lavori nel campo della produzione, del commercio e dei servizi. In particolare la Cooperativa ha per oggetto il perseguimento dell'interesse generale della collettività alla promozione umana e dall'integrazione sociale dei cittadini. Si propone ai sensi dell'art. 4, legge 381/91, come strumento privilegiato e specialistico, l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

In relazione a ciò la cooperativa potrà, anche partecipando ad appalti pubblici e privati, procedere alle seguenti attività:

1. l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate quali: gli invalidi fisici, psichici e sensoriali;
2. la gestione di attività di ristoro: bar, ristoranti, pizzerie, rosticcerie, gelaterie, mense aziendali, mense sociali, refettori scolastici e di strutture ricettive e di intrattenimento pubbliche e private;
3. l'organizzazione e la gestione di eventi di ogni genere, fiere, manifestazioni, congressi, convegni, seminari, feste, performance, concerti, sfilate, mercatini, esposizioni, mostre, concorsi nell'ambito regionale, nazionale e dell'U.E.;
4. l'organizzazione e gestione di attività legate a: turismo sostenibile, turismo ecologico-ambientale, turismo religioso, gestione di servizi legati alle attività turistiche, gestione di centri di vacanze sociali, di case-vacanze, gestione, commercializzazione e promozione di pacchetti turistici attraverso la valorizzazione dei beni storici, culturali, architettonici, archeologici e ambientali e di tutte le attività volte alla rivalutazione del territorio locale, regionale e più in generale nazionale;
5. la creazione e la gestione di strutture sanitarie, ricreative, culturali, informatiche e sportive: siti internet, biblioteche, emeroteche, videoteche, discoteche, cinema, teatri, centri sportivi, centri sociali, case alloggio per anziani, residenze sanitarie per anziani, centri diurni per anziani;
6. la redazione, stampa e pubblicazione, anche per conto terzi, di periodici, riviste, libri, testi scolastici, e-book, CD-audio, CD-Rom, DVD, traduzioni, pubblicazioni d'informazione, attualità, cultura, arte, letteratura e più in particolare tutto quanto attiene al turismo e all'enogastronomia;
7. l'attività di produzione, confezionamento e commercializzazione di prodotti alimentari e non;
8. la produzione, preparazione e vendita di piante, erbe e fiori officinali;
9. l'intermediazione e promozione commerciale per i propri clienti, rivendita di prodotti attrezzature-abbigliamento e/o servizi; il commercio al dettaglio di prodotti-attezzature abbigliamento e/o servizi in forma stabile, temporanea, ambulante anche tramite commercio elettronico,

ecc.;

10. l'esecuzione di servizi in campo informatico, ed in particolare consulenze, programmazione e produzione di software, installazioni e assistenza all'utente finale, servizi Internet e Intranet, ed in generale ogni attività connessa;

11. lo svolgimento di attività di ricerca con l'Università in ogni campo;

12. l'esecuzione di servizi di fotocomposizione e stampa, rilegature, elaborazioni grafiche, promozione di attività editoriale e pubblicitaria; distribuzione volantini e materiale pubblicitario, affissioni;

13. le pubbliche relazioni per conto terzi, ivi incluso contact center, uffici vendite, call center, ed ogni altro strumento di comunicazione, promozione e commercializzazione aziendale, indagini demoscopiche;

14. la gestione, pulizia e manutenzione di aree verdi urbane, parchi, aree SIC, giardini, boschi, spiagge, lidi;

15. lavori di facchinaggio, distribuzione e trasporti vari anche per conto terzi, assemblaggio, controllo di prodotti semilavorati e finiti, ristrutturazione edile, restauro mobili;

16. lo svolgimento di corsi di formazione professionale;

17. l'esecuzione di lavori di pulizia presso uffici, locali, strutture residenziali, aree interne ed esterne, pubbliche e private;

18. raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani; promozione della raccolta differenziata e di comportamenti ecocompatibili;

19. gestione di parcheggi auto, depositi di biciclette, lavaggio auto e servizi di vigilanza e custodia;

20. servizi di trasporto di cose e persone;

21. elaborazione e la gestione di progetti formativi di orientamento e di diffusione della cultura del lavoro nelle scuole di ogni ordine e grado, e presso i cittadini, attraverso accordi di collaborazione con soggetti pubblici e/o privati;

22. lo svolgimento di attività formativa e corsi di formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale in ATS con enti accreditati;

23. l'esecuzione di attività di consulenza finalizzata ad iniziative di progettazione, valutazione e formazione anche in collaborazione con soggetti locali nell'ambito dei piani previsti dalle normative regionali, nazionali e comunitarie in materia di politiche sociali, del lavoro e dello sviluppo; promozione e sviluppo dell'imprenditoria per soggetti svantaggiati;

24. la richiesta e la programmazione di provvidenze disposte dall'U.E., dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie e dagli Enti locali nonché finanziamenti e contributi disposti da Enti e organismi pubblici e privati nell'interesse delle imprese di ogni tipo;

25. il compimento di atti e la conclusione di tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione e al perseguimento degli scopi sociali;

26. l'assunzione di interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;

27. la promozione e la partecipazione ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad integrare le attività rientranti nell'oggetto sociale;

28. la progettazione, l'installazione, la verifica ed il collaudo di impianti elettrici, di sistemi di sicurezza, di automazioni, di telefonia e di video-sorveglianza;
29. la progettazione, l'installazione, la verifica ed il collaudo di impianti termici(civili ed industriali) di impianti di climatizzazione e di impianti idraulici;
30. la costruzione, la riattazione, il restauro e la manutenzione di beni immobili di ogni genere;
31. il restauro e la manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi del d.p.r. 6 giugno 2001,n.380, e successive modifiche ed integrazioni;
32. la ristrutturazione e la manutenzione di acquedotti , di reti fognarie, di gasdotti, di oleodotti, di opere di irrigazione e di evacuazione;
33. la progettazione, la costruzione, l'installazione, la gestione, la trasformazione, l'ampliamento, la manutenzione ed il commercio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti solari, fotovoltaiche ed eoliche, da turbogas e da tutte le altre forme di produzione di energia elettrica con fonti rinnovabili e non e cogenerazione di energia da qualsivoglia fonte idonea a produrla;
34. l'installazione la gestione e la manutenzione di impianti termici, di ventilazione, di condizionamento, elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
35. il restauro e la manutenzione di tutte la architetture di interesse storico, artistico ed archeologico;
36. l'installazione, gestione e manutenzione di impianti idrosanitari, del gas ed antincendio;
37. la progettazione, la costruzione, l'installazione, la gestione, la trasformazione, l'ampliamento, la manutenzione ed il commercio di impianti di automazioni: ascensori, scale-mobili, cancelli elettrici, sollevatori di ogni tipo;
38. la progettazione, la costruzione, l'installazione, la gestione, la trasformazione, l'ampliamento, la manutenzione ed il commercio di automazioni per fabbriche : nastri trasportatori, separatori e tutti gli automatismi adatti alla realizzazione della stessa;
39. la posa in opera di manufatti di materiali lignei, plastici metallici e vetrosi, di pavimenti e rivestimenti, intonaci, rasatura e verniciatura stucchi e decorazioni;
40. la progettazione, la costruzione, l'installazione, la gestione, la trasformazione, l'ampliamento, la manutenzione di tutto ciò che concerne la viabilità stradale: asfaltatura, segnaletica verticale, orizzontale e complementare, guard-rail e sicurezza stradale;
41. la costruzione la gestione e la manutenzione di impianti di smaltimento rifiuti di ogni genere e tipo;
42. la costruzione, la gestione, la ristrutturazione e la manutenzione di impianti di potabilizzazione e di depurazione delle acque;
43. la commercializzazione, all'ingrosso ed al dettaglio, di macchine e di attrezzature per l'edilizia;
44. la compera la vendita e la rivendita dei beni immobili di ogni genere;
45. la permuta la lottizzazione, il comando, l'affitto, la locazione, anche finanziaria e la gestione, la conduzione di beni immobili di ogni genere;

46. l'assunzione di appalti da parte di pubbliche amministrazioni, di società, di imprese, di enti e di privati per l'esecuzione di tutte le opere, per l'espletamento di tutte le attività e per l'erogazione di tutti e servizi direttamente o indirettamente riconducibili al presente oggetto sociale;
47. la concessione in sub-appalto delle opere, delle attività e dei servizi per i quali la società abbia acquisito, direttamente e/o indirettamente la qualifica di appaltatrice;
48. l'attività di portierato e vigilanza;
49. l'attività di manutenzione di verde pubblico;
50. la gestione di pratiche amministrative di qualsiasi genere gestione e di in particolare le pratiche per il riciclaggio dei rifiuti;
51. la gestione del randagismo;
52. la gestione di centri sportivi e culturali in strutture pubbliche e private;
53. la gestione di telesoccorso salvavita per rendere possibile l'intervento repentino dei mezzi di soccorso;
54. il trattamento di rifiuti per la lavorazione;
55. le attività promozionali volte alla sensibilizzazione per la raccolta differenziata;
56. la realizzazione e progettazione di attività per il benessere fisico e psichico dell'individuo (educazione alimentare, nutrizionale, ambientale, ecc);
57. lo svolgimento di collaborazioni per la gestione di documentazione per la qualità dei prodotti alimentari (haccp) e per le analisi biologiche sulla materia prima, pre e post lavorazione;
58. Progetti di accoglienza dopo scuola, con erogazione di lezioni collettive ed individuali delle materie in studio per bambini della scuola primaria e secondaria;
59. la gestione di centri estetici, palestre e centri benessere, annesse tutte le attività per la cura del corpo e della persona, quali a titolo esemplificativo, l'attività di parrucchiera, manicure, pedicure e massaggi;
60. l'erogazione di ripetizioni private di italiano, storia, filosofia, chimica, fisica, matematica, scienze e biologia a studenti delle scuole medie inferiori e superiori;
61. la co-progettazione e realizzazione, mediante l'integrazione di competenze differenti, di percorsi artistico-educativi con valenze socio-terapeutiche, intergenerazionali e interculturali, che utilizzino tecniche innovative di didattica informale basate sugli strumenti di danza terapia, teatro sociale, video modeling, laboratori artistici sensoriali, musicoterapia, outdoor training;
62. la gestione di laboratori d'arte, musica, teatro e danza.
- La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate ed in grado di concorrere all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:
- 1) potrà aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fidejussioni;
 - 2) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o

il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento delle cooperative sociali;

3) istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art. 12 legge 127/71, dell'art. 11 legge 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 3.3.94 e successive norme di attuazione ed applicative.

A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge. La cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92 n.59 ed eventuali norme modificate ed integrate; potrà infine assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti della legge e dai regolamenti, le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. La cooperativa, che si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativistico, può compiere tutte le operazioni atte a raggiungere gli scopi sociali, potrà consociarsi ad altre cooperative sociali per rendere più efficace la propria azione, e potrà aderire ad Associazioni riconosciute e di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo. La Cooperativa può operare anche con terzi non soci. Sono espressamente escluse dall'oggetto sociale le attività riservate e in particolare tutte le operazioni previste dal D.Lgs. 385/93 e Delibera C.I.C.R. del 3.3.1994 e 58/98 e successive modifiche e integrazioni.

La società può svolgere la propria attività anche nei confronti di soggetti non soci.

Titolo III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci operatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci operatori:

- a) - le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;
- b) - i soci lavoratori ossia le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professio-

nale;

c) - le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di "soci utenti" della cooperativa;

d) - i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà;

e) - le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto - ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991 - il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c), d) ed e) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile.

Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative.

Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse, durante la vita della società, al disotto della percentuale del trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lettera a) del precedente articolo. In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli articoli 2422 e 2545 bis del codice civile. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 (dieci) del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 (undici) del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 (cinque) del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere: - se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'articolo 37 (trentasette) del presente statuto;

- se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. L'organo amministrativo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e

annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul libro dei soci. L'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese istruttorie della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento o per causa di morte.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

L'organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere all'arbitro con le modalità previste al successivo articolo 37 (trentasette).

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di invio della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi

prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 142/2001 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- e) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo con termine di almeno 60 (sessanta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;
- f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione all'arbitro ai sensi dell'articolo 37 (trentasette), nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione dell'arbitro, regolato dall'articolo 37 (trentasette) del presente statuto. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle

quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo articolo 23 (ventitré), comma 4, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società. Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13 (tredici). Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11 (undici), lettere b), c), d), e) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Titolo IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 16 (Soci finanziatori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto,

qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 della legge 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci finanziatori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci finanziatori)

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da strumenti finanziari trasferibili del valore di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuno. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di strumenti finanziari pari a 3 (tre).

Art. 18 (Alienazione degli strumenti finanziari dei soci finanziatori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione degli strumenti finanziari, questi possono essere sottoscritti e trasferiti esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire gli strumenti finanziari, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio finanziatore che intenda trasferire gli strumenti finanziari deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione degli strumenti finanziari destinati ai soci finanziatori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) la natura dello strumento finanziario da emettere;
- b) l'importo complessivo dell'emissione;
- c) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di prelazione dei soci cooperatori sugli strumenti finanziari emessi;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti agli strumenti finanziari, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti percentuali rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori degli strumenti finanziari, ivi compresi quelli che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei finanziatori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci operatori.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione degli strumenti finanziari.

Art. 20 (Recesso dei soci finanziatori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione degli strumenti finanziari di cui al precedente articolo.

Ai soci finanziatori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci operatori.

Titolo V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci operatori, rappresentati da quote ciascuna del valore nominale di euro 100,00 (cento virgola zero zero) e non superiore ai limiti di legge;
- b) dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- c) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 (ventitré) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente articolo 5 (cinque), controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria quota e la

Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego, il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere ef-

fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Titolo VI

ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Organi)

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo amministrativo;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 26 (Assemblee)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fax o e-mail, inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione degli strumenti finanziari destinati ai soci finanziatori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 19 (diciannove), nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci, se nominati;
- 6) approva i regolamenti interni;
- 7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 8) provvede alle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sociale;
- 9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci, se nominati;
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 (otto) deve essere redatto da un Notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26 (ventisei).

L'Assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione, facendone domanda

scritta agli Amministratori.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti degli intervenuti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 29 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 30 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio, sia persona fisica che persona giuridica, ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci finanziatori si applica il precedente articolo 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore, e che non sia Sindaco o dipendente.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un socio.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti, o in caso di nomina di una pluralità di amministratori, dall'amministratore più anziano di età.

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Organo Amministrativo)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, nominati con decisione dei soci, con la quale si stabilirà anche chi rivestirà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'organo amministrativo, qualunque sia la forma prescelta, può essere costituito anche da non soci.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per il periodo stabilito in sede di nomina, ed eventualmente anche per tutta la durata della società, ovvero fino a revoca o dimissioni.

Art. 33 (Poteri dell'Organo Amministrativo e Rappresentanza)

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, escluse soltanto le materie deferite ai soci a norma di legge o di statuto.

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, nei limiti di legge, ad un comitato esecutivo ovvero ad uno o più amministratori delegati.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli amministratori delegati, se nominati, nei limiti della delega.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 34 (Costituzione e Quorum deliberativi del Consiglio di Amministrazione)

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta. È vietato il voto per rappresentanza.

Art. 35 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori investiti di particolari cariche.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio; inoltre, agli Amministratori potrà essere attribuito un compenso per l'attività svolta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, compenso che sarà determinato dai soci in occasione della nomina o con apposita decisione.

Agli Amministratori potrà, altresì, essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine mandato, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

Art. 36 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Titolo VII **CONTROVERSIE**

Art. 37 (Clausola arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i soci ovvero tra i soci, l'organo amministrativo, i liquidatori, i sindaci (se nominati) e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente.

L'arbitro deciderà secondo diritto entro sei mesi dalla nomina in via irrituale con dispensa da ogni formalità di procedura e senza obbligo di deposito del lodo.

Le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà le spese dell'arbitrato e come ripartire le stesse tra le parti.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17.01.2003 n. 5 (e successive).

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

Titolo VIII **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Art. 38 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 39 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 23 (ventitré), lettera c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.92, n. 59.

Titolo IX **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

Art. 40 (Regolamenti)

L'organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che ri-

terrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa.

In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 41 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 42 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/91. Per quanto non previsto dal titolo VI libro quinto del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Firmato:

AIELLO Franco,

CALVI Sidney

RUGGIERO Luigi

MICHELE BARBARACVI NOTAIO - IMPRONTA DEL SIGILLO

*Io sottoscritto Avv. Michele Barbaraci NOTAIO in Minturno, iscritto al
Ruolo del Collegio del Distretto Notarile di Latina,*

C E R T I F I C O

*che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale
redatto su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. n.82/2005, che
si trasmette ad uso Registro Imprese.*

**IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN ENTRATA TRAMITE LA CAMERA DI
COMMERCIO.**

Minturno (LT), 17 febbraio 2021